


COMUNE DI
RICCIONE
PROVINCIA DI RIMINI



**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLE “BOTTEGHE
STORICHE” E DEI “MERCATI STORICI” DEL
COMUNE DI RICCIONE, IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 10
MARZO 2008 N.5.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 07/04/2022

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE “BOTTEGHE STORICHE” E DEI “MERCATI STORICI” DEL COMUNE DI RICCIONE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 10 MARZO 2008 N.5.....	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Principi e finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
CAPO II - REQUISITI E STATUS DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI	3
Art. 3 - Requisiti delle Botteghe Storiche e dei mercati storici.....	3
Art. 4 - Individuazione delle “Botteghe Storiche” e dei “Mercati Storici”.....	4
Art. 5 - Status di "Bottega Storica" e “Mercato Storico”	5
Art. 6 - Interventi di restauro conservativo e valorizzazione	5
CAPO III - ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI.....	6
Art. 7 - Albo delle “Botteghe Storiche” e dei “Mercati Storici”	6
Art. 8 - Domanda di iscrizione all’Albo	6
Art. 9 – Marchio.....	6
Art. 10 - Cancellazione dall’Albo.....	7
Art. 11 - Subingresso in locali iscritti all’Albo.....	7
CAPO IV - AGEVOLAZIONI E CONDIZIONI.....	7
Art. 12 - Agevolazioni e benefici	7
Art. 13 - Condizioni e vincoli	8
CAPO V - CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9
Art. 14 - Controlli e Sanzioni.....	9
Art. 15 – Norme transitorie e finali	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di Riccione intende, con il presente Regolamento, valorizzare, promuovere e sostenere negli ambiti di propria competenza, le attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che rappresentano una risorsa preziosa per la città, anche sotto il profilo dell'attrattività turistica, in quanto testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale, in coerenza con i principi della Legge regionale n. 5/2008 e delle norme di attuazione nonché con i propri programmi di sviluppo economico-territoriali.
2. Il presente Regolamento, con le disposizioni di cui al Titolo IV, mira altresì a consentire alle predette attività economiche, nel proseguo definite "*Botteghe Storiche*" e "*Mercati Storici*", di mantenere competitività sul mercato globale attraverso l'impiego sinergico di varie misure e strumenti, al fine di poter tramandare, attraverso la conservazione delle loro caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni che tali esercizi rappresentano.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti categorie di attività, aventi sede operativa nel territorio del Comune di Riccione, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3:
 - a) esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
 - b) esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) attività artigianali;
 - d) mercati su aree pubbliche.
2. Le disposizioni anzidette trovano applicazione sull'intero territorio comunale, sul presupposto che qualsiasi area urbana, sia essa centrale ovvero periferica, possa trarre vantaggio dalla presenza di tali attività.

CAPO II - REQUISITI E STATUS DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI

Art. 3 - Requisiti delle Botteghe Storiche e dei mercati storici

1. Ai fini del presente regolamento, sono qualificate come "*Botteghe Storiche*", le attività di cui al precedente art. 2, lett. a), b) e c), in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi nello stesso locale, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività (possono essere ammesse interruzioni di attività, determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti dal c.4 del presente articolo); nel caso di pubblici esercizi recanti la denominazione "*Osteria*": svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 25 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie, al termine "*osteria*" sono assimilabili altre tipologie di esercizi di somministrazione equivalenti (birreria, enoteca, ecc.) in quanto attività significative per la tradizione locale;
 - b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa (i locali in cui viene

esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica ovvero su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio);

- c) presenza nei locali e negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico (gli arredi, le attrezzature, gli strumenti e i documenti devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività);
2. Per la valutazione dei requisiti di cui alla precedente lett. c), saranno considerati, in particolare, i seguenti elementi:
- gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quant'altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
 - la presenza, nel locale, di finiture proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, etc.);
 - la citazione del locale in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo e/o il legame alla toponomastica locale.
3. Agli effetti dell'applicazione del c.1, lett. a), il periodo di 50 o 25 anni, decorre dalla data di rilascio della Licenza/Autorizzazione o di presentazione della Comunicazione/Dia/Segnalazione di primo insediamento, e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.
4. Il periodo di cui al c.1, lett. a) del presente articolo, può essere riferito anche ad attività esercitate, con le citate caratteristiche, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria.
5. Nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo all'esercizio dell'attività commerciale, il periodo di 50 anni è riferito all'attività prevalente.
6. Ai fini del presente regolamento, sono qualificati come " *Mercati Storici* " quei complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio, operanti continuativamente da almeno 50 anni.

Art. 4 - Individuazione delle "Botteghe Storiche" e dei "Mercati Storici"

1. Il Comune di Riccione individua e iscrive, su domanda, le " *Botteghe Storiche* " e i " *Mercati Storici* " nelle diverse sezioni dell'Albo di cui al seguente art. 7, con le modalità di cui al successivo art. 8.
2. Nella fase di prima attuazione le Associazioni di categoria, le Camere di Commercio e le Associazioni dei consumatori segnalano al Comune l'esistenza di esercizi e mercati aventi i requisiti di Botteghe storiche e/o Mercati storici.
3. Sulla base di tali segnalazioni nonché di ricerche ed indagini proprie o di istanze dei titolari delle attività il Comune, anche per la successiva integrazione dell'Albo, informa i titolari sull'opportunità di chiedere l'iscrizione all'Albo.
4. L'iscrizione all'Albo è comunque subordinata alla richiesta formale del gestore del locale o dell'area mercatale (con l'assenso del proprietario), salvo il caso dei Mercati gestiti dal Comune, che vengono iscritti autonomamente dall'Ente nella specifica sezione dell'Albo, qualora in possesso dei requisiti di Legge.

Art. 5 - Status di "Bottega Storica" e "Mercato Storico"

1. Lo status di "Bottega Storica" o "Mercato Storico" è riconosciuto alle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, e prevede la possibilità di accedere alle agevolazioni e benefici previste dal successivo art. 12.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, non è previsto alcun limite numerico né obbligo di durata minima di permanenza nell'Albo.
3. Lo status di "Bottega Storica" e di "Mercato Storico" è legato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo.
4. Lo status di cui al precedente c.3, costituisce un vincolo esclusivamente ai fini dell'iscrizione all'Albo e dell'accesso ai benefici/deroghe ad essa connessi e i titolari delle attività iscritte all'Albo potranno chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dal medesimo, fatta salva la perdita delle agevolazioni/deroghe eventualmente ottenute per effetto dell'iscrizione.
5. In caso di subentro nell'attività, il diritto alle agevolazioni/deroghe di cui all'art. 12, può essere conservato, qualora il subentrante conservi le caratteristiche che avevano dato luogo all'acquisizione dello status.
6. Lo status di "Bottega Storica" o di "Mercato Storico", comporta:
 - a) l'utilizzo dell'apposito marchio (nelle targhe, insegne, vetrofanie e nella pubblicità);
 - b) la possibilità di accedere alle misure ed interventi di cui all'art. 12;
7. Non possono fregiarsi della qualifica di "Bottega Storica" o di "Mercato Storico" e della possibilità di esporre il relativo marchio distintivo, le attività che:
 - a) non siano iscritte al Albo;
 - b) siano state cancellate dall'Albo.

Art. 6 - Interventi di restauro conservativo e valorizzazione

1. I proprietari e i gestori delle "Botteghe Storiche" e dei "Mercati Storici" possono presentare al Comune proposte d'intervento volte al restauro e valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi nonché della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro.
2. Al fine di verificare se tali interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio la pratica viene valutata per il tramite del servizio competente sotto il profilo urbanistico/edilizio e di decoro, con eventuale ausilio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
3. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, il SUAP ne dà comunicazione all'interessato entro 90 giorni dal ricevimento della proposta, indicando ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari.
4. Qualora l'interessato decida di procedere comunque agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il SUAP dispone con determina dirigenziale la cancellazione dell'esercizio all'Albo.

CAPO III - ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI

Art. 7 - Albo delle “Botteghe Storiche” e dei “Mercati Storici”

1. Presso il Comune di Riccione è istituito l'Albo delle “Botteghe Storiche e dei Mercati Storici”, in cui sono iscritti gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente art. 3.
2. L'iscrizione è disposta con determina dirigenziale con le modalità di cui all'art. 8, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti da parte del SUAP previo eventuale confronto con figure tecniche interne esperte in materia di disciplina del territorio e/o disciplina degli elementi di qualità urbana.
3. L'Albo, recante l'elenco delle imprese aderenti è pubblico e l'adesione ad esso è volontaria e gratuita. Ai fini dell'iscrizione, il Comune attua le forme di pubblicità ritenute più opportune.
4. L'albo comunale può essere integrato in qualsiasi momento, a seguito di istanza di iscrizione presentata dai soggetti interessati.
5. La tenuta dell'Albo è affidata alla struttura comunale competente in materia di sviluppo economico, che provvederà ai connessi adempimenti amministrativi, agli aggiornamenti ed alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.
6. L'Albo comunale è articolato nelle seguenti quattro sezioni:
SEZIONE A - esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
SEZIONE B - attività artigianali;
SEZIONE C - esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
SEZIONE D - mercati su aree pubbliche.

Qualora un locale abbia i requisiti per l'appartenenza a più sezioni, l'assegnazione viene effettuata sulla scorta della scelta operata dal titolare ovvero, in mancanza, con riguardo alle caratteristiche prevalenti.

Art. 8 - Domanda di iscrizione all'Albo

1. Le domande di iscrizione all'Albo, compilate utilizzando l'apposita modulistica e corredate della documentazione ivi indicata, dovranno essere presentate dal titolare dell'impresa o, nel caso dei mercati, dal gestore pubblico o privato, secondo quanto previsto nella delibera di Giunta Comunale di istituzione dell'Albo;
2. La domanda deve essere sottoscritta dall'attuale titolare dell'impresa e corredata dal consenso del proprietario dell'immobile, ove soggetto diverso dal titolare dell'esercizio. Le domande per le quali non è comunicato il diniego decorsi novanta giorni dalla data di presentazione, sono da ritenersi accolte. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, può richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione eventualmente mancante.
3. Per gli esercizi situati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione stessa.
4. Con la domanda di iscrizione, il richiedente deve indicare e documentare gli elementi, strumenti, attrezzature, etc., che conferiscono all'attività l'interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e/o culturale e dichiarare espressamente d'impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al presente Regolamento.

Art. 9 – Marchio

1. L'iscrizione all'Albo comporta il rilascio e l'utilizzo del marchio.

2. Il marchio, realizzato secondo il logotipo, la forma grafica e i colori approvati dalla Regione Emilia Romagna, deve contenere necessariamente i seguenti elementi:
 - a) Intestazione “*Bottega Storica*” o “*Mercato Storico*”;
 - b) Stemma della Regione Emilia Romagna;
 - c) Stemma del Comune di Riccione.
3. Ogni impresa iscritta all'Albo può esporre il marchio distintivo nel locale ove ha luogo l'attività o al suo esterno o nell'area dove ha luogo l'attività mercatale e può farne uso nelle comunicazioni aziendali e nel materiale promozionale e pubblicitario utilizzando, altresì, nella propria attività pubblicitaria le vetrofanie o locandine a scopo promozionale fornite dalla Regione Emilia Romagna.

Art. 10 - Cancellazione dall'Albo

1. Il Comune dispone con determina dirigenziale la cancellazione dall'Albo degli esercizi commerciali e dei mercati storici di cui venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione.
2. La cancellazione dall'Albo è disposta anche nel caso in cui l'interessato decida di procedere comunque agli interventi di restauro di cui al precedente art. 6, senza conformarsi alle indicazioni ricevute.
3. La cancellazione dall'Albo può avvenire anche a seguito di espressa richiesta del titolare dell'attività.
4. All'atto della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi immobili.
5. L'Amministrazione Comunale procederà alla richiesta di rifusione di quanto eventualmente percepito indebitamente, sotto forma di agevolazioni concesse per l'appartenenza all'Albo a partire dalla data di perdita dei requisiti, nonché alla revoca delle deroghe eventualmente concesse.

Art. 11 - Subingresso in locali iscritti all'Albo

1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo e, purché permangano i requisiti di cui al precedente art. 3, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiara di impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Regolamento, ivi comprese quelle di cui al successivo art. 13.

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E CONDIZIONI

Art. 12 - Agevolazioni e benefici

1. A favore delle attività iscritte all'Albo e con esclusivo riferimento ai relativi locali il Comune, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunitaria, potrà con appositi progetti:
 - a) utilizzare la fiscalità locale (ad es. riduzione tariffe IMU, Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, Tari, etc.);
 - b) utilizzare la monetizzazione e/o ridefinizione dei requisiti urbanistici, in coerenza con i criteri regionali di pianificazione territoriale ed urbanistica commerciale;
 - c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.
2. L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, con specifici piani di intervento e/o di settore, ovvero con riferimento a progetti specifici e/o speciali, implementare forme di contribuzione economica

totale o parziale anche con interventi volti a favorire l'accesso al credito, a favore delle attività iscritte nell'Albo per incentivare l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, ambientale, antinfortunistica, di sicurezza, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi e delle antiche insegne.

3. Oltre alle suddette misure, l'Amministrazione Comunale potrà adottare, a favore delle attività iscritte nell'Albo, una o più delle seguenti agevolazioni:
 - a) interventi in materia di segnaletica stradale, diretti a migliorare le condizioni di visibilità e accessibilità degli esercizi;
 - b) promozione di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e iniziative di valorizzazione degli esercizi storici, eventualmente anche nell'ambito di iniziative adottate in ambito provinciale, regionale o nazionale;
 - c) inserimento nell'itinerario turistico che il Comune potrà pubblicizzare attraverso il proprio portale internet;
 - d) interventi di adeguamento e qualificazione dell'arredo urbano.
4. Ai sensi della Legge Regionale n° 5/2008, gli interventi riguardanti le "*Botteghe Storiche*" e i "*Mercati Storici*" costituiscono titolo di priorità ai fini della concessione dei contributi di cui alla Legge Regionale n° 41/97.
5. L'Amministrazione Comunale potrà, infine, attivare nell'ambito dell'Osservatorio comunale sul commercio, il monitoraggio sull'attuazione del presente Regolamento, anche al fine di acquisire gli elementi utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere ai fini del sostegno, promozione e valorizzazione delle "*Botteghe Storiche*" e dei "*Mercati Storici*".

Art. 13 - Condizioni e vincoli

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:
 - a) mantenere le caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo interno ed esterno presenti al momento dell'iscrizione, che costituiscono fondamento dell'iscrizione all'Albo;
 - b) proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità, fatta salva la previsione di cui al precedente art. 3, c.4;
 - c) ottenere, ai fini dell'iscrizione all'Albo, il consenso del proprietario dell'immobile, ove soggetto diverso dal titolare dell'esercizio, ovvero il consenso dell'Amministrazione proprietaria, nel caso di esercizi situati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche;
 - d) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulla conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro, senza che tale comunicazione assuma tuttavia, natura sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica ecc.;
2. Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente c.1, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo con determina dirigenziale.

CAPO V - CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Controlli e Sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre, in qualunque momento, anche avvalendosi della Polizia locale, ispezioni e controlli ai locali oggetto del presente regolamento, per accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.
2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "*Bottega Storica*" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'Albo, ai sensi dell'art. 6, L.R. n. 5/2008 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00.
3. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 14 della L.R. 21/1984 (*Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale*), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
4. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "*Bottega Storica*", il Comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che ne dispone l'approvazione.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme generali e settoriali vigenti.